



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori ROMEO, BAGNAI, MONTANI, SAVIANE, ARRIGONI, AUGUSSORI, BARBARO, BERGESIO, BONFRISCO, BORGHESI, Simone BOSSI, Umberto BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SBRANA, SOLINAS, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 2018**

Modifiche all’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni

ONOREVOLI SENATORI. - Obiettivo principale del presente disegno di legge è ampliare il perimetro di imprese soggette al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge di stabilità per il 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190). Lo scopo è di applicare al maggior numero possibile di imprese, arti e professioni la *flat tax* al 15 per cento, e per le *start-up* l'aliquota del 5 per cento per i primi tre o cinque anni di attività; ciò al fine anche di estendere ad una platea più ampia la semplificazione degli adempimenti contabili aumentandone al contempo i livelli di sburocratizzazione.

Il vigente regime forfetario per fatturati compresi tra 25.000 e 50.000 euro, ai quali si applica il pagamento di una aliquota unica al 15 per cento - ovvero al 5 per cento per le *start up*, implica un alleggerimento burocratico di non poco conto: i contribuenti non devono detrarre l'IVA sugli acquisti, non sono obbligati a presentare la dichiarazione IVA, non devono inviare i dati delle fatture emesse e ricevute per lo spesometro e neanche, a partire dal prossimo anno, inviare la fattura elettronica tra privati.

Lo scorso anno, quasi il 36 per cento dei nuovi professionisti ha scelto questo regime (corrispondente a 182.000 tra ditte e autonomi); un aumento della soglia di reddito fino a 100.000 euro cui applicare una tassazione *light*, si stima che coinvolgerebbe un numero di professionisti tra i 500.000 e i

550.000. A beneficiarne sarebbero anche le piccole e medie imprese, che rappresentano il 99,4 per cento del nostro tessuto economico-produttivo e garantiscono lavoro al 65,3 per cento degli addetti, in quanto con la determinazione del reddito imponibile in misura forfetaria ridurrebbero oltremodo i costi degli adempimenti burocratici. Indubbiamente poi, l'ampliamento del numero di imprese, arti e professioni nella fase di *start up* può favorire la spinta all'economia e all'occupazione. Da tali convinzioni trae spunto il presente disegno di legge teso ad aumentare la soglia dell'applicazione del regime forfetario per le imprese, arti e professioni, costituiti sotto forma di ditte individuali, società di persone e società di capitali, sino a volumi d'affari pari ad euro 100.000 annui e, al contempo, a semplificare gli adempimenti per i soggetti al regime forfetario prevedendo:

a) la non applicazione dell'IVA e quindi nessuna dichiarazione IVA o adempimento o versamento IVA;

b) l'abolizione per i contribuenti forfetari sino al nuovo limite dello spesometro;

c) l'abolizione dall'assoggettamento agli studi di settore e agli indici sintetici di affidabilità;

d) l'abolizione dalla tenuta della contabilità entro i nuovi limiti;

e) la non applicazione della fattura elettronica.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Modifiche al regime forfetario)*

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 54, l'alinea è sostituito dal seguente:

«I contribuenti persone fisiche, società di persone, società di capitali esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo, nell'anno precedente:»;

*b)* la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ad euro 100.000»;

*c)* alla lettera *b)*, la parola: «5.000» è sostituita dalla seguente: «15.000» e la parola: «20.000» è sostituita dalla seguente: «40.000»;

*d)* alla lettera *c)*, il numero 1) è sostituito dal seguente:

«*1)* per i beni in locazione finanziaria rileva il costo annuo sostenuto dall'utilizzatore»;

*e)* il comma 89 è sostituito dal seguente:

«89. Le disposizioni dei commi da 54 a 88 si applicano per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata, e per i tre periodi d'imposta successivi o, nel caso di persone fisiche al di sotto dei 35 o al di sopra dei

55 anni, per cinque periodi d'imposta successivi»;

f) al comma 73, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché degli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

2. I soggetti che beneficiano del regime forfetario di cui al presente articolo evidenziano sulle fatture l'adesione a tale regime di determinazione del reddito.

3. Per i soggetti che beneficiano del regime forfetario di cui al presente articolo, non trovano applicazione le norme in materia di spesometro di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di fatturazione elettronica di cui al decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

4. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

## Art. 2.

### *(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 3,5 miliardi a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione dell'1 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e ad eccezione delle spese relative alle missioni: diritti sociali,

politiche sociali e famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute, difesa e sicurezza.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze accerta annualmente, entro il 31 gennaio, l'ammontare dei risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 1 e provvede ad apportare le relative variazioni di bilancio.





€ 1,00